

(N. 618)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e con il Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1949

Estensione del contributo statale di cui al decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, alla traslazione delle salme dei Caduti sui lavori di bonifica dei campi minati.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, è stato concesso un contributo a carico dello Stato per la traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei militari italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per causa di servizio nella guerra 1940-45, e con successivo provvedimento (decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 624) si è prevista la concessione di analoga provvidenza per la traslazione delle salme dei civili deceduti per fatti di guerra.

Si ravvisa ora l'opportunità che il beneficio venga stabilito anche per la traslazione delle salme dei caduti in operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, nonchè di dra-

gaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, in qualunque tempo eseguite; al riguardo giova ricordare che le vigenti disposizioni sulla bonifica dei campi minati e sul rastrellamento di altri ordigni esplosivi nonchè sul dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine e degli altri ordigni esplosivi in mare (decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 320, e 24 maggio 1946, n. 615, e successive estensioni e modificazioni) hanno già assimilato ai combattenti gli addetti ai lavori di che trattasi.

In relazione a quanto sopra, è stato predisposto l'unito disegno di legge.

L'articolo 1 del provvedimento estende il beneficio in parola, con le modalità e nei limiti

fissati nel decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, alla traslazione delle salme dei caduti nelle operazioni suindicate.

L'articolo 2 fissa il termine di un anno (che è stato ritenuto congruo) dalla data di entrata in vigore della legge o da quello del decesso, se questo avverrà successivamente, per la presentazione delle domande di contributo.

In relazione all'articolo 81 della Costituzione, l'articolo 3 stabilisce che alla spesa derivante dall'applicazione della emananda legge (prevedibile complessivamente in lire due milioni) sarà fatto fronte con le somme iscritte nel capitolo afferente alla materia dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1949-50.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo statale previsto dal decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, è esteso, con le modalità e nei limiti fissati nel decreto stesso, alla traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei caduti in operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, nonchè di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, in qualunque tempo eseguite.

Art. 2.

Le domande di concessione del contributo devono essere presentate al Commissariato generale per le onoranze ai caduti entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del decesso, qualora questo avvenga successivamente.

Art. 3.

Alla spesa di lire 2.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte a carico delle somme iscritte nel capitolo 258 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50.